

SCHEMA DI CONTRATTO

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D. LGS. 36/2023 PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO AVENTI AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA PRODUZIONE DI CONTENUTI AUDIO-VIDEO PER LA FONDAZIONE SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

CPV: 92111000-2 Servizi di produzione di film e video

CIG: B4F499168E

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO

TRA

Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, con sede in Roma, Via del Collegio Romano n. 27, Codice Fiscale 97900380581, in persona del dott. [•], in qualità di [•] e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della medesima, in seguito denominata anche per brevità la "Fondazione" o il "Committente",

E

la società [•], con sede in [•], via [•], n. [•], capitale sociale Euro [•] interamente versato, Codice Fiscale e Partita I.V.A. [•], numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di [•], n. [•], nella persona di [•], nato [•], nella sua qualità di [•], domiciliato per la carica presso la sede della medesima, in seguito denominato "l'Appaltatore".

unitamente le "Parti";

PREMESSO CHE

a) con bando trasmesso, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data [•] e pubblicato sulla medesima in data [•] nonché pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, la Fondazione ha indetto una procedura aperta ai sensi d.lgs. n. 36/2023 (in seguito il "Codice") per la conclusione di accordi quadro aventi ad oggetto l'affidamento della realizzazione di servizi di supporto alla pre-produzione, produzione e post-produzione di Prodotti Audio-Video (di seguito "PAV") per la Fondazione;

b) in seguito all'espletamento della procedura di gara, la società [•] è risultata tra i primi tre operatori economici classificati [DA MODIFICARE IN CASO DI NUMERO DI AGGIUDICATARI INFERIORE A TRE] e, pertanto, è rientrata tra gli aggiudicatari della procedura per un importo complessivo massimo pari ad euro [•], oltre IVA, sulla base dei ribassi percentuali sui valori unitari a base d'asta indicati in sede di Offerta economica;

c) la Fondazione ha quindi disposto l'aggiudicazione della procedura suddetta anche in favore dell'Appaltatore, ha provveduto alle comunicazioni di rito e ha effettuato le verifiche relative al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara dall'Appaltatore;

e) l'Appaltatore, preliminarmente alla sottoscrizione del presente contratto (il "Contratto"), ha presentato la documentazione preliminare alla stipula contrattuale secondo le disposizioni del Disciplinare di gara;

f) l'Appaltatore ha accettato tutte le condizioni riportate negli atti di gara senza riserve o eccezioni.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Premesse e norme regolatrici

1.1 Le premesse di cui al presente Contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.

1.2 L'esecuzione del presente Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, anche da:

a) Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023;

- b) Codice europeo delle comunicazioni elettroniche di cui al d.lgs. n. 207/2021 e s.m.i.;
- c) Codice Civile (e leggi collegate);
- d) normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 - "GDPR");
- e) D.Lgs. 9 aprile n. 2008, n. 81;
- f) ove applicabili, i provvedimenti adottati dall'A.N.AC. e i decreti attuativi del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.;
- g) Legge n. 120/2020, di conversione del D. L. n. 76/2020;
- h) Legge n. 108/2021, di conversione del D. L. n. 77/2021.

1.3 Oltre a quanto previsto nel presente atto e relativi allegati, sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti relative alla materia oggetto del presente Contratto e, in particolare, tutte le disposizioni normative e regolamentari applicabili agli appalti finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR, quali il D.L. n. 59/2021, convertito dalla Legge n. 101/2021, nonché il D.L. n. 80/2021, convertito dalla Legge n. 113/2021 e ss.mm.ii., il D.L. 13/2023 convertito dalla Legge n. 41/2023, il D.L. n. 215/2023 convertito dalla Legge n. 18/2024, il D.L. n. 19/2024.

Articolo 2 - Definizioni

2.1 Le espressioni utilizzate e riportate nel presente articolo avranno nel Contratto il significato loro qui di seguito attribuito:

- **Appaltatore**, indica la società [•] alla quale la Fondazione affida l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto;
- **Appalto**, indica l'appalto avente ad oggetto le prestazioni indicate nel Contratto e nella Documentazione di gara di cui alle premesse;
- **Codice**, indica il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- **Contratto**, indica il presente Contratto ed i suoi allegati;
- **Corrispettivo**, indica il corrispettivo per l'esecuzione dell'Appalto;
- **Documentazione di gara**, indica il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato d'oneri, nonché l'Offerta tecnica e l'Offerta economica prodotte in sede di gara che fanno parte integrante del presente Contratto;
- **Offerta**, indica l'intero complesso di atti e documenti presentati dall'Appaltatore in fase di richiesta d'offerta, in conformità alle previsioni della Documentazione di gara;
- **Referente dell'Appaltatore/Appaltatore**, indica il soggetto designato dall'Appaltatore con il compito di rappresentarlo a tutti gli effetti, interloquendo con il RUP o con persona dallo stesso designata;
- **Responsabile Unico del Progetto**, (in seguito anche: RUP) indica il/la Sig./Sig.ra [•] nominato/a dalla Fondazione, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice;
- **Subappalto**, indica un sub contratto rientrante nella definizione di cui all'art. 119 del Codice che l'Appaltatore stipula con un altro operatore economico e per il quale è necessaria l'autorizzazione rilasciata dalla Fondazione nel rispetto della disciplina prescritta dal Codice.

Articolo 3 - Oggetto

3.1 La Fondazione affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione dei servizi di supporto alla pre-produzione, produzione e post-produzione di Prodotti Audio-Video - "PAV" (di seguito i "Servizi") da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nella Documentazione di gara e che sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte nonché in base alle condizioni e termini previsti nel presente Contratto e suoi allegati.

3.2 Sono comprese nell'Appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per la compiuta esecuzione dei Servizi secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative dedotte nel presente Contratto, nonché le prestazioni migliorative e aggiuntive previste nell'Offerta tecnica.

3.3 L'Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dell'Appalto, in conformità al Capitolato d'onori posto a base di gara, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della Fondazione.

Articolo 4 - Durata

4.1 Il Contratto ha durata di 48 mesi, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto ovvero fino all'esaurimento del valore massimo complessivo per ogni Aggiudicatario.

Articolo 5 - Modifiche contrattuali e revisione prezzi

5.1 Nessuna variazione può essere introdotta dall'Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Fondazione. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'Appaltatore l'onere di eseguire, a proprie spese, l'obbligo a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Fondazione stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per quanto eseguito.

5.2 La Fondazione si riserva la facoltà di introdurre quelle varianti o modifiche che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune o necessarie, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 120, co. 9, del Codice.

5.3 Non sono riconosciute prestazioni extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del RUP, previa approvazione da parte della Fondazione ove questa sia prescritta dalla legge.

5.4 Il Contratto potrà altresì essere modificato, senza necessità di una nuova procedura, a norma dell'articolo 120, co. 1, lett. b) del Codice.

5.5 Ai sensi dell'articolo 120, co. 2 del Codice, le varianti ivi previste possono essere adottate purché l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore iniziale del Contratto. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

5.6 Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Fondazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni di cui all'articolo 120, co. 1 lett. c) del Codice.

5.7 L'Appaltatore è obbligato a comunicare al RUP ogni eventuale modificazione soggettiva del Contratto con altro operatore in corso di esecuzione ai sensi dell'articolo 120, co. 1, lett. d) del Codice, quali successioni per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze. Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie anche le cessioni e gli affitti d'azienda o di ramo d'azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende societarie legittime alla luce dell'ordinamento giuridico.

5.8 Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione dell'operatore economico succeduto. In mancanza di tale comunicazione le modifiche non producono effetto nei confronti della Fondazione. A seguito della comunicazione ricevuta dall'Appaltatore, la Fondazione procede entro 30 (trenta) giorni successivi alle verifiche in merito al possesso dei requisiti previsti dalla *lex specialis* di gara, mancando i quali può opporsi alle modifiche di cui al presente comma. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente comma producono i propri effetti nei confronti della Fondazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 88, co. 4-bis e 92, co. 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

5.9 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 120 del Codice.

5.10 Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi. In ogni caso non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1, del Codice Civile. Qualora in corso di esecuzione si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, dei costi unitari del servizio superiore al 5% (cinque per cento), i prezzi unitari saranno aggiornati nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice sintetico elaborato dall'ISTAT per i servizi e per le retribuzioni contrattuali orarie, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lett. b) del Codice.

L'Appaltatore dovrà provvedere ad esplicitare la propria richiesta di revisione dei prezzi dandone formale comunicazione alla Fondazione, nella quale devono essere dettagliatamente esposte e comprovate con idonea documentazione le variazioni dei costi intervenute e la relativa variazione del Corrispettivo richiesta. La Fondazione provvederà a condurre una apposita istruttoria al fine di verificare le variazioni percentuali dei singoli prezzi poste a fondamento della richiesta di revisione dei prezzi formulata dall'appaltatore. La Fondazione fornirà risposta alla richiesta di revisione prezzi formulata dall'appaltatore entro 60 giorni, comunicando, in caso di accoglimento, parziale o totale della predetta richiesta, l'importo dell'aggiornamento del Corrispettivo.

Articolo 6 - Corrispettivo

6.1 Fermo quanto previsto nella Documentazione di gara, il Corrispettivo massimo per la puntuale ed esatta esecuzione delle prestazioni oggetto di Appalto è di € _____ (_____/00), oltre IVA e oneri di legge.

6.2 Il Corrispettivo si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente.

6.3 Il Corrispettivo dovuto all'Appaltatore sarà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni disciplinati dal Capitolato d'oneri, per ciascuna tipologia di servizio.

6.4 L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il Corrispettivo sopra determinato comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire le prestazioni affidatagli, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Fondazione, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria. Resta inteso tra le Parti che il Corrispettivo include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

6.5 All'Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni ovvero che siano riconducibili a carenze delle attività necessarie per eseguire le prestazioni affidatagli.

6.6 Rimangono altresì a carico dell'Appaltatore le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del Contratto.

6.7 Il pagamento del Corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all'Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010: Numero c/c: _____, Banca: _____ Gruppo _____, Agenzia: - _____, ABI: _____, CAB: _____, CIN: _____, IBAN: _____.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono: Cognome e nome: _____ Data e luogo di nascita: _____ Indirizzo di residenza: _____ Nazionalità: _____ Codice fiscale: _____

[AGGIUNGERE ALTRI NOMINATIVI, OVE NECESSARIO]

6.8 [I pagamenti saranno effettuati dalla Fondazione secondo le seguenti modalità: _____ [COMPLETARE, NEL CASO IN CUI L'APPALTATORE FOSSE UN R.T.I. I PAGAMENTO POTRANNO ESSERE EFFETTUATI DIRETTAMENTE IN FAVORE DELLA MANDATARIA O DI CIASCUNO DEI COMPONENTI DEL R.T.I.].

6.9 Alle fatture emesse si applicano le norme relative allo split payment, di cui alla L. 190/2014. I pagamenti saranno effettuati entro i termini, decorrenti dall'emissione del mandato di pagamento da parte della Fondazione, previsti nel Capitolato d'oneri. La Fondazione avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, co. 9 bis, della Legge n. 136/2010.

Articolo 7 - Obblighi dell'Appaltatore

7.1 Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi. In proposito, l'Appaltatore dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi di figure professionali idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovute e in possesso dei requisiti di cui al Capitolato d'oneri e all'Offerta Tecnica, nonché di adeguati e idonei mezzi e attrezzature necessarie all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, e garantisce e dichiara, altresì, che l'attività oggetto del presente Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature

7.2 L'Appaltatore, a propria cura e spese, si obbliga a eseguire tutte le fasi in cui si articola l'oggetto dell'Appalto a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni contenute del Capitolato d'oneri, nell'Offerta Tecnica, della documentazione di gara e relativi allegati e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del Contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato d'oneri.

7.3 L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Fondazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

7.4 L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Fondazione nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.

7.5 L'Appaltatore si obbliga a comunicare alla Fondazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi interni; la comunicazione dovrà pervenire alla Fondazione entro 15 gg dall'intervenuta modifica.

7.6 L'Appaltatore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal Contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.

7.7 È a carico dell'Appaltatore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, l'Appaltatore adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Fondazione, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Fondazione da qualsivoglia onere e responsabilità.

7.8 L'Appaltatore si obbliga a ottemperare a tutte le norme in materia di Trattamento dei Dati Personali ivi comprese quelle che saranno emanate nel corso di durata del Contratto al fine di assicurare, nell'ambito delle proprie attività e competenze specifiche, un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, inclusa la riservatezza, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

7.9 L'Appaltatore assume ogni responsabilità sia civile, sia penale, derivante ai sensi di legge in seguito all'espletamento di quanto richiesto dal Capitolato d'oneri. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui lo stesso si avvalga) o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni. L'Appaltatore è altresì responsabile dei danni, infortuni od altro che dovesse accadere ai propri operatori (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui lo stesso si avvalga) durante l'esecuzione dei servizi. L'Appaltatore assume dunque a proprio carico l'onere di garantire il Committente da ogni azione che dovesse essere intentata nei confronti dello stesso per infortuni o danni arrecati agli utenti del servizio o a terzi o a propri operatori (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Appaltatore si avvalga), in relazione al servizio prestato (comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata).

7.10 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della normativa prevista dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica") (di seguito il "Decreto") e di improntare la conduzione degli affari e la gestione dei rapporti interni ed esterni ai principi di trasparenza, correttezza e probità al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al provvedimento indicato. La Fondazione, nel rispetto di quanto prescritto dal D. Lgs. 231/2001, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito il "Modello Organizzativo") nonché un Codice Etico, pubblicati sul proprio sito internet istituzionale. L'Appaltatore deve prendere visione del Modello Organizzativo adottato dalla Fondazione e del Codice Etico ed impegnarsi a tenere un comportamento conforme alle previsioni contenute nel Codice Etico nonché alle regole di comportamento previste nella Parte Generale del Modello Organizzativo della Fondazione e ai principi presenti nel Piano Triennale delle misure di prevenzione della corruzione integrative del MOGC ex d.lgs.

231/2001, oltre a verificare periodicamente eventuali modifiche e/o aggiornamenti in pendenza del rapporto contrattuale. L'Appaltatore deve essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali previsioni è un elemento essenziale dell'organizzazione aziendale della Fondazione nonché rilevante ai fini della realizzazione dei servizi oggetto della presente iniziativa. In caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopraenunciati da parte del personale e/o dei collaboratori dell'Appaltatore la Fondazione avrà la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore per ogni danno e pregiudizio derivante dall'inadempimento, nonché l'obbligo di manlevare e tenere indenne la Fondazione da qualsivoglia pretesa e/o azione di terzi derivante o conseguente dal medesimo inadempimento.

Articolo 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

8.1 Per le prestazioni richieste l'Appaltatore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con Contratto di lavoro subordinato ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 119, comma 3 del Codice), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente Contratto e nel Capitolato d'onori. La risorsa professionale indicata dall'Appaltatore in offerta tecnica (Coordinatore della produzione), nonché le risorse professionali del Gruppo di lavoro indicate dall'Appaltatore preliminarmente alla sottoscrizione del contratto dovranno essere impegnate per l'intera durata dei servizi. Eventuali sostituzioni di tali figure professionali, derivanti da causa di forza maggiore, devono essere preventivamente autorizzate dalla Fondazione, e potranno essere validate solo in caso di figure con esperienza analoga o superiore a quella dei soggetti proposti.

8.2 L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti di tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, le norme di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

8.3 L'Appaltatore si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del presente Contratto, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, si assume ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del Contratto, manlevando e garantendo la Fondazione da ogni onere, responsabilità o danno che quest'ultima dovesse subire.

8.4. L'Appaltatore si impegna inoltre a garantire che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria o dell'eventuale subappaltatore) si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice etico, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 e il Piano Triennale delle misure di prevenzione della corruzione integrative del MOGC ex d.lgs. 231/2001 adottati dalla Fondazione e non si pongano in conflitto di interessi con la Fondazione. In caso di violazione di tali impegni la Fondazione potrà risolvere il presente Contratto.

Articolo 9 - Obblighi connessi al PNRR

9.1 L'Appaltatore si impegna, nel caso in cui occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti, a trasmettere alla Fondazione entro sei mesi dalla conclusione del Contratto la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile prevista dal comma 3 dell'articolo 47 del decreto-legge 77/2021 e la certificazione di cui all'art. 17 della l. 68/99 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

9.2 L'Appaltatore si impegna, in caso di aggiudicazione, ad assicurare il rispetto delle quote destinate all'occupazione giovanile e all'occupazione femminile, qualora l'esecuzione del Contratto comporti la necessità di nuove assunzioni, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 47 del decreto-legge 77/2021.

9.3 L'Appaltatore si impegna al rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi per tutto il periodo di vigenza contrattuale, ed assume l'obbligo di segnalare in forma scritta alla Fondazione eventuali potenziali conflitti di interesse in fase di esecuzione contrattuale. L'insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interesse con la Fondazione, con gli Organi, i dirigenti e i dipendenti della stessa dichiarata in sede di partecipazione alla gara, dovrà essere garantita dall'Appaltatore per tutto il periodo di esecuzione del Contratto.

9.4 L'Appaltatore si impegna al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico. In merito al rispetto degli obblighi di cui al citato principio del DNSH, si precisa che le attività afferenti ai servizi oggetto della presente procedura, vista la loro natura, dovranno limitarsi a non arrecare danno significativo rispetto agli aspetti ambientali valutati nelle analisi DNSH. In particolare, per l'Investimento M1C3 1.1 è stato individuato, quale regime applicabile rispetto all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, il Regime 2.

Articolo 10 - Garanzie

10.1 A garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni, l'Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 117 del Codice, conforme alle prescrizioni di legge e alle previsioni di cui al Disciplinare di gara, costituita mediante [CAUZIONE/FIDEIUSSIONE] _____ n. _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____, per un importo pari a € _____, con durata fino a _____.[COMPLETARE]

Articolo 11 - Obblighi e oneri a carico della Fondazione

11.1 La Fondazione è tenuta a comunicare tempestivamente all'Appaltatore ogni eventuale modifica all'oggetto delle prestazioni da fornirsi ai sensi del presente Contratto.

Articolo 12 - Subappalto

12.1 L'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare/subaffidare le seguenti prestazioni: _____[COMPLETARE].

12.2 Dette prestazioni potranno essere subappaltate o subaffidate, previa autorizzazione della Fondazione e nel rispetto dell'articolo 119 del Codice, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dal Disciplinare di gara. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente

al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati nel presente Contratto e, altresì, nel Capitolato d'oneri.

12.3 A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile prescritte dal presente Contratto nonché [EVENTUALE, SE L'OPERATORE ECONOMICO OCCUPA UN NUMERO DI DIPENDENTI SUPERIORE A 50] dell'obbligo di cui all'articolo 47, co. 2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108.

12.4 A tal fine il subappaltatore, al momento del deposito del Contratto di subappalto, qualora occupi oltre cinquanta (50) dipendenti e sia tenuto (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità, dovrà produrre copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità. L'Appaltatore, il subappaltatore e/o subcontraente sono responsabili in solido, nell'esecuzione del presente Contratto, ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.

12.5 La Fondazione è sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione di quella parte di servizio oggetto di subappalto.

Articolo 13 - Verifiche e controlli

13.1 In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, la Fondazione si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto, nei documenti contrattuali allegati, nonché nel Capitolato d'oneri.

13.2 L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte della Fondazione.

13.3 Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del Contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dalla Fondazione, pena in difetto l'applicazione delle penali previste nel Capitolato d'oneri.

13.4 I controlli e le verifiche effettuati dalla Fondazione, pur con esito positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire alla Fondazione tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto.

Articolo 14 - Penali

14.1 La qualità del servizio erogato sarà valutata tenendo conto del rispetto di quanto indicato nel Capitolato d'oneri e nell'offerta tecnica.

14.2 L'importo delle penali applicabili all'Appaltatore è determinato sulla base dei parametri indicati nel Capitolato d'oneri.

14.3 Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Appaltatore e da questo comunicate alla Fondazione nel termine massimo di giorni 10 (dieci) solari dalla stessa contestazione. In assenza di deduzioni dell'Appaltatore nei termini ovvero nel caso in cui la Fondazione ritenga di non accoglierle, quest'ultimo ha facoltà di irrogare le penali.

14.4 Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Fondazione si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.

14.5 Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Appaltatore si impegna espressamente a rifondere alla Fondazione l'ammontare di eventuali oneri che la stessa dovesse sostenere – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Appaltatore stesso.

14.6 La Fondazione, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, si avvarrà della garanzia definitiva di cui all'articolo 10, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero potrà compensare il credito con quanto eventualmente dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo.

Articolo 15 - Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito

15.1 Ai sensi dell'articolo 119 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, co. 1, lettera d), del Codice, è vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore contraente degli obblighi di cui al presente comma, la Fondazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

15.2 È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120 del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il Contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata sia notificato alla Fondazione, ex articolo 6, co. 1, dell'Allegato II.14. Ai sensi dell'articolo 6, co. 2, dell'Allegato II.14, la cessione è efficace e opponibile alla Fondazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. La Fondazione non accetta cessioni di credito per gli importi di Contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare. Il Contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del Contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui la Fondazione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla Fondazione.

15.3 Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010. La Fondazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente Contratto. In ogni caso, la cessione dei crediti dovrà avvenire secondo le modalità e le disposizioni normative suindicate.

Articolo 16 - Esecuzione in danno

16.1 È facoltà della Fondazione, nel caso in cui l'Appaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati. In caso di risoluzione del Contratto, sia ai sensi dell'articolo 1662 del Codice Civile che ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile, la Fondazione si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto.

16.2 Ai sensi dell'articolo 117, co. 5, del Codice, la Fondazione può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione. Nei suddetti casi, la Fondazione avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge

Articolo 17 - Risoluzione per inadempimento

17.1 Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del Codice, applicabile, in quanto compatibile, alle prestazioni oggetto del presente Contratto in forza del rinvio operato dal comma 11 del medesimo articolo, la Fondazione ha facoltà di risolvere il Contratto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni, di cui all'articolo 122, co. 1, del Codice:

- a) modifica sostanziale del Contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b) del Codice;
- c) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del Codice, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

17.2 Ai sensi dell'articolo 122, co. 2, del Codice costituiscono sempre e in ogni caso causa di risoluzione del Contratto:

- a) l'aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) che sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II, del Titolo IV, della Parte V, del Libro II, del Codice.

17.3 Il Contratto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

17.4 Costituiscono altresì causa di risoluzione del Contratto, e la Fondazione ha facoltà di risolvere il Contratto con provvedimento motivato i seguenti casi:

- a) inadempimento alle disposizioni relative ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione;
- c) violazione dell'obbligo del segreto d'ufficio da parte del personale dell'Appaltatore su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell'attività della Fondazione;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, o delle ingiunzioni fattegli all'Appaltatore;
- d) sospensione dell'esecuzione o mancata ripresa delle attività da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- e) rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle attività nei termini previsti dal Contratto;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g) non rispondenza dei servizi/beni forniti alle specifiche di Contratto;
- h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire il controllo al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L. competente, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, co. 1, del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, co. 1-bis, del citato Testo Unico;
- l) inadempimento agli obblighi contrattuali in materia di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 3, co. 8, della legge 136/2010;
- m) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione, quali la liquidazione giudiziale o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del Codice;
- n) revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- o) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Fondazione in ragione dell'esecuzione del Contratto;

17.5 Nel caso in cui sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, gli addebiti sono contestati all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Fondazione su proposta del RUP dichiara risolto il Contratto.

17.6 Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il RUP gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto

il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Fondazione risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

17.7 Nel caso di risoluzione del Contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento nelle sole ipotesi di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4 dell'articolo 122 del Codice.

Articolo 18 - Recesso

18.1 Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Fondazione può recedere dal Contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'Appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice.

18.2 L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Fondazione mediante una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Fondazione prende in consegna i servizi ed effettua il certificato di regolare esecuzione o verifica di conformità dei servizi.

Articolo 19 - Verifiche di conformità

19.1 Le prestazioni sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel Contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del Codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

19.2 Durante l'esecuzione delle prestazioni la Fondazione può effettuare operazioni di controllo, di verifica di conformità ed ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle tipologie e delle caratteristiche delle prestazioni in corso a quanto richiesto nel Capitolato d'oneri o nel Contratto, in coerenza alle previsioni di cui al precedente art. 13.

19.3 Nel caso di non conformità riscontrate all'atto della verifica di conformità, fatta salva la risoluzione ove le stesse costituiscano un più grave inadempimento ovvero l'applicazione di eventuali penali, l'Appaltatore è tenuto a ripristinare la regolare esecuzione. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della Fondazione per accertare l'avvenuto ripristino. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore.

Articolo 20 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

20.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, l'Appaltatore si impegna ad utilizzare i conti correnti dedicati forniti anteriormente alla stipula del presente Contratto.

20.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, si conviene che la Fondazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.

20.3 L'Appaltatore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

20.4 L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Fondazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Fondazione.

20.5 L'Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

20.6 L'Appaltatore verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Fondazione, oltre alle informazioni sui sub-contratti, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-Contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Fondazione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di Contratto.

20.7 L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Articolo 21 - Incompatibilità

21.1 L'Appaltatore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

21.2 Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, l'Appaltatore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

Articolo 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali

22.1 Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Fondazione per legge.

22.2 Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.

22.3 L'Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, salva l'applicazione dello "split payment", ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'appaltatore medesimo.

Articolo 23 - Foro esclusivo

23.1 Eventuali controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto possono essere risolte dalle Parti mediante il ricorso alla transazione, ai sensi dell'art. 212 del Codice.

23.2 Per le controversie inerenti all'interpretazione, esecuzione, validità efficacia e/o risoluzione del presente Contratto che non si siano potute risolvere con l'accordo diretto delle Parti, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

23.3 In ogni caso l'Appaltatore è tenuto, anche in pendenza di contestazioni e controversie, ad uniformarsi alle disposizioni della Fondazione, senza sospendere o pregiudicare la regolare esecuzione dell'Appalto e senza nulla poter opporre, rinunciando all'eccezione di cui all'art. 1460 del Codice Civile.

23.4. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del Contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. 3 (tre) membri.

Articolo 24 - Trattamento dei dati personali

24.1 dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

24.2 La Fondazione, in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali in suo possesso.

24.3 I dati personali in possesso della Fondazione vengono trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla citata normativa, tutelando la riservatezza e i diritti degli interessati.

24.4 Il trattamento dei dati personali è finalizzato all'esecuzione del presente Contratto, nonché all'adempimento degli eventuali obblighi previsti dalla normativa vigente o di richieste della pubblica autorità.

24.5 Il conferimento dei dati è necessario all'esecuzione del presente Contratto e il loro eventuale rifiuto pregiudicherebbe la sua attuazione.

24.6 In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e/o informatici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi.

24.7 L'Appaltatore può esercitare i diritti ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), nonché da 15 a 21 del Regolamento UE n. 2016/679.

24.8 L'esercizio dei suindicati diritti potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta all'indirizzo PEC rdp.scuolapatrimonio@pec.it o all'indirizzo e-mail privacy@fondazionescuolapatrimonio.it. L'Appaltatore ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma Piazza Venezia 11 (tel. +39 06696771), seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell'Autorità www.garanteprivacy.it.

Art. 25 - Proprietà

25.1 L'Appaltatore garantisce che tutto il materiale utilizzato, ivi comprese musiche, effetti sonori, audio, sarà utilizzato e ceduto alla FONDAZIONE libero da diritti di terzi e che lo stesso non lede interessi o diritti di terzi. Ogni Aggiudicatario, pertanto, si impegna a tenere indenne e manlevata la FONDAZIONE da qualsiasi pretesa e/o diritto, di qualsivoglia natura, derivante dall'utilizzo del materiale necessario alla realizzazione dei prodotti oggetto del servizio, che possa essere avanzata nei confronti della FONDAZIONE.

25.2 La FONDAZIONE acquisisce il diritto di proprietà esclusiva e, quindi, di utilizzazione e di sfruttamento economico e tecnico di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore in esecuzione del presente contratto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: prodotti audio, elaborati, procedure e applicativi e più in generale le creazioni intellettuali e le opere dell'ingegno necessarie alla consegna degli output attesi), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Appaltatore e dai suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione del presente appalto. L'Appaltatore riconosce il diritto di acquisizione della FONDAZIONE e si impegna pertanto ad esplicitare e rendere opponibile il suddetto diritto della FONDAZIONE a tutti i soggetti di cui si avvarrà per la realizzazione dell'appalto.

25.3 La FONDAZIONE potrà, senza alcuna restrizione, implementare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti prodotti. A tal fine l'Appaltatore è obbligato a fornire i file e documenti di progettazione.

25.4 I menzionati diritti sono acquisiti dalla FONDAZIONE in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile. L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla FONDAZIONE tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della FONDAZIONE in eventuali registri o elenchi pubblici.

25.5 La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente appalto è di proprietà esclusiva della FONDAZIONE che ne potrà disporre liberamente.

25.6 Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere in alcun modo comunicata o diffusa a terzi senza la preventiva approvazione espressa in forma scritta da parte della FONDAZIONE.

25.7 Restano esclusi dalla titolarità della FONDAZIONE tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi a prodotti di mercato.

25.8 In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la FONDAZIONE avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di appalto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

Art. 26 – Polizza assicurativa

26.1 L'Appaltatore ha sottoscritto con primaria Compagnia di Assicurazione una polizza assicurativa sulla responsabilità civile per la copertura di danni a terzi, avente validità per l'intera durata del Contratto, a copertura di tutti i danni che dovessero essere arrecati a persone e/o cose dal personale e/o dai collaboratori facenti parte del gruppo di lavoro dell'Appaltatore che saranno impiegati nella esecuzione dei servizi oggetto contratto.

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che derivassero a persone o a cose in pendenza del contratto deve intendersi a carico dell'Appaltatore sollevando, in tal modo, la FONDAZIONE da ogni responsabilità. L'Appaltatore è responsabile di tutte le conseguenze che per fatti, inadempienze e/o errori, allo stesso imputabili dovessero arrecare danno alla FONDAZIONE; pertanto, l'Appaltatore si obbliga a tenere indenne quest'ultima da ogni e qualsiasi onere, pretesa, richiesta o controversia promossa da terzi per fatti comunque connessi e riferiti a sue inadempienze e/o errori nella esecuzione del servizio.

26.2 In particolare, l'Appaltatore dichiara di essere in possesso di una polizza assicurativa idonea a garantire i seguenti massimali non inferiori a:

- RCT- € 2.000.000,00 massimale unico per sinistro;

- RCO- € 2.000.000,00 massimale unico per sinistro;

senza limiti al numero di sinistri e al massimale annuo per danni, con esclusione di franchigie (in caso contrario con dichiarazione di assunzione dell'onere della franchigia a carico dell'Appaltatore).

Roma, lì

Per la Fondazione

Dott. _____

L'Appaltatore

Il legale rappresentante

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante dell'Appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

L'Appaltatore

Il legale rappresentante